## XXVII.

## TORNATA DI VENERDÌ 14 GIUGNO 1929

## ANNO VII

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIURIATI

INDICE	]		Pag.
	Pag.	Disposizioni per l'apertura di farmacie	
Congedi	966	succursali nelle stazioni di cura	969
Disegni di legge (Presentazione):		Trattamento tributario degli atti da pro-	
Conversione in legge del Regio decreto- legge 15 novembre 1928, n. 2762, che provvede alla costituzione di fondi per la istituzione e il funzionamento degli		dursi agli uffici del pubblico registro au- tomobilistico e delega al Governo del Re della facoltà di coordinare le dispo- sizioni concernenti il pubblico registro automobilistico con quelle di altre leggi.	970
Uffici per il collocamento gratuito dei prestatori d'opera disoccupati Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1928, n. 1958, che dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali di diritto marittimo sti-	967	Conversione in legge del Regio decreto- legge 13 dicembre 1928, n. 3103, re- cante modificazioni alla tabella della spesa per l'esercizio dei servizi marit- timi sovvenzionati	971
pulate fra l'Italia ed altri Stati: 1º) Convenzione internazionale per la unificazione di alcune regole concernenti la limitazione della responsabilità dei proprietari di navi, firmata in Bruxelles il		Conversione in legge del Regio decreto- legge 18 marzo 1929, n. 412, autorizzante l'Istituto italiano di credito fondiario ad emettere cartelle fondiarie con vin- colo di mutui stipulati a saggio di inte-	
25 agosto 1924 con relativo protocollo di firma; 2°) Convenzione internazionale per la unificazione di alcune regole con-		resse diverso da quello delle cartelle. Conversione in legge del Regio decreto- legge 9 maggio 1929, n. 820, concer- nente l'ammissione di nuove merci al	971
cernenti i privilegi ed ipoteche marit- time, firmata in Bruxelles il 10 aprile 1926, con relativo protocollo di firma: 3º) Convenzione internazionale per la unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, firmata in Bruxel-		conversione in legge del Regio decreto- legge 9 maggio 1929, n. 817, riguardante la cessione del diritto di proprietà, a fa- vore dell'Istituto Romano di San Mi- chele, del fabbricato in Roma, Via XX	971
les il 25 agosto 1924, con relativo pro- tocollo di firma e processo verbale di firma; 4°) Convenzione internazionale per la unificazione di alcune regole con- cernenti l'immunità delle navi di Stato,		Settembre, n. 89, denominato «Paolino».  Conversione in legge del Regio decreto- legge 4 ottobre 1928, n. 2370, concer- nente l'aggregazione dei comuni di Ca- stelnuovo d'Istria e Matteria alla pro-	972
firmata in Bruxelles il 10 aprile 1926. Disciplina del suono degli Inni Nazionali nei locali di pubblico trattenimento e negli esercizi pubblici	967 967	vincia del Carnaro	972
Convocazione degli Uffici	967	norme per la rispedizione all'estero dei- prodotti ortofrutticoli soggetti alle di-	
Disegni di legge (Approvazione):		sposizioni sul marchio nazionale	972
Modificazioni all'ordinamento del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi		Conversione in legge del Regio decreto- legge 26 febbraio 1928, n. 562, concer- nente disposizioni per la sistemazione del	
e prestiti e degli Istituti di previdenza.	968	Teatro della Scala in Milano	<b>973</b>

	Pag.		Pag.
Conversione in legge del Regio decreto-		Conversione in legge del Regio decreto-	<b>j</b> -
legge 6 dicembre 1928, n. 2701, conte-		legge 4 ottobre 1928, n. 2370, concer-	
nente provvedimenti per accelerare la liquidazione dei danni di guerra ad Enti		nente l'aggregazione dei comuni di Ca- stelnuovo d'Istria e Matteria alla pro-	
pubblici locali nelle tre Venezie e sop-		vincia del Carnaro	985
pressione del Commissariato dei danni di		Conversione in legge del Regio decreto-	000
guerra	973	legge 18 marzo 1929, n. 500, portante	
Conversione in legge del Regio decreto-		norme per la rispedizione all'estero dei	
legge 2 dicembre 1928, n. 2644, concernente la istituzione di un Ispettorato		prodotti ortofrutticoli soggetti alle di-	
generale per gli istituti di educazione e		sposizioni sul marchio nazionale	985
per gli istituti pareggiati e privati di		Conversione in legge del Regio decreto- legge 26 febbraio 1928, n. 562, concer-	
istruzione media classica, scientifica e	0=0	nente disposizioni per la sistemazione	
magistrale	973	del Teatro della Scala in Milano	985
Disegno di legge (Discussione):		Conversione in legge del Regio decreto-	
Stato di previsione della spesa del Mini-		legge 6 dicembre 1928, n. 2701, conte-	•
stero delle finanze e stato di previsione		nente provvedimenti per accelerare la liquidazione dei danni di guerra ad enti	
dell'entrata per l'esercizio finanziario dal lº luglio 1929 al 30 giugno 1930	974	pubblici locali nelle tre Venezie e sop-	
Lusignoli	974	pressione del Commissariato dei danni	
BARBARO	978	di guerra	985
Manaresi	979	Conversione in legge del Regio decreto-	
CINGOLANI	981	legge 2 dicembre 1928, n. 2644, concernente l'istituzione di un Ispettorato	
CACCIARI	983	generale per gli Istituti di educazione	
PIRRONE	983	e per gli Istituti pareggiati e privati di	
Disegni di legge (Votazione segreta):		istruzione media classica, scientifica e	005
Modificazioni all'ordinamento del Consiglio		magistrale	985
di amministrazione della Cassa depositi		Relazione (Presentazione):	
e prestiti e degli Istituti di previdenza.	984	ZINGALI: Conversione in legge del Regio de-	
Disposizioni per l'apertura di farmacie suc- cursali nelle stazioni di cura	984	creto-legge 15 novembre 1928, n. 2762,	
Trattamento tributario degli atti da pro-	OOT	che provvede alla costituzione di fondi	
dursi agli uffici del pubblico registro		per la istituzione e il funzionamento degli Uffici per il collocamento gratuito dei	* .
automobilistico e delega al Governo del		prestatori d'opera disoccupati	983
Re della facoltà di coordinare le disposi-			
zioni concernenti il pubblico registro automobilistico con quelle di altre leggi.	984		
Conversione in legge del Regio decreto-			
legge 13 dicembre 1928, n. 3103, recante		La seduta comincia alle 21.	
modificazioni alla tabella della spesa		GORINI, segretario, legge il processo	wer_
per l'esercizio dei servizi marittimi sov- venzionati	• 984	bale della tornata di ieri.	VCI
Conversione in legge del Regio decreto-	002		
legge 18 marzo 1929, n. 412, autoriz-		$(E \ approvato).$	
zante l'Istituto italiano di credito fon-			
diario ad emettere cartelle fondiarie con vincolo di mutui stipulati a saggio di		Congedi.	
interesse diverso da quello delle cartelle.	985		
Conversione in legge del Regio decreto-		PRESIDENTE. Hanno chiesto un	
legge 9 maggio 1929, n. 820, concernente		gedo: per motivi di famiglia, gli onore	
l'ammissione di nuove merci al beneficio della temporanea importazione	985	Ascenzi, di giorni 1; De Carli, di 5; Pasi	
Conversione in legge del Regio decreto-	960	1; Leoni, di 5; Guidi Buffarini, di 2; M scalchi, di 2; per ufficio pubblico, gli o	
legge 9 maggio 1929, n. 817, riguar-		voli: Vergani, di giorni 2; Palermo, di 1;	
dante la cessione del diritto di proprietà,		race Cinzio, di 1; Puppini, di 1; Costama	
a favore dell'Istituto Romano di San		di 10; Fani, di 4; Cariolato, di 1; Ciarla	
Michele, del fabbricato in Roma, Via XX Settembre, n. 89, denominato « Pao-		di 8.	
lino »	985	(Sono concessi).	

## Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato del Regno ha trasmesso, a norma dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1926, numero 100, i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decretolegge 15 novembre 1928, n. 2762, che provvede alla costituzione di fondi per la istituzione e il funzionamento degli uffici per il collocamento gratuito dei prestatori d'opera disoccupati (235).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1928, n. 1958, che dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali di diritto marittimo stipulate fra l'Italia ed altri Stati:

- 1º) Convenzione internazionale per la unificazione di alcune regole concernenti la limitazione della responsabilità dei proprietari di navi, firmata in Bruxelles il 25 agosto 1924, con relativo protocollo di firma;
- 2º) Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole concernenti i privilegi ed ipoteche marittime, firmata in Bruxelles il 10 aprile 1926, con relativo protocollo di firma;
- 3º) Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, firmata in Bruxelles il 25 agosto 1924, con relativo protocollo di firma e processo verbale di firma;
- 4º) Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole concernenti l'immunità delle navi di Stato, firmata in Bruxelles il 10 aprile 1926. (236).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi rispettivamente alla Commissione permanente dei decreti e alla Giunta trattati.

Il Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato, ha presentato il seguente disegno di legge:

Disciplina del suono degli Inni nazionali nei locali di pubblico trattenimento e negli esercizi pubblici. (237)

Sarà inviato agli Uffici.

#### Convocazione degli Uffici.

PRESIDENTE. Annuncio che gli Uffici sono convocati per mercoledì 18 giugno alle ore 10, col seguente ordine del giorno: Esami dei seguenti disegni di legge:

Modifiche alle vigenti disposizioni relative alla vigilanza governativa sulle pelli-

cole cinematografiche (Approvato dal Senato) (199);

Modifica dell'articolo 14 della legge 5 luglio 1908, n. 404, relativo alla composizione del Collegio arbitrale della Camera agrumaria di Messina (Approvato dal Senato) (201);

Norme e sanzioni relative alla spedizione di campioni senza valore contenenti saggi gratuiti di medicinali (206);

Modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 5 agosto 1927, numero 1437 (210);

Riconoscimento al Sindacato nazionale degli artisti di attribuzioni in materia di disciplina di esposizioni e mostre d'arte (Approvato dal Senato) (211);

Passaggio degli Istituti nautici dalla dipendenza del Ministero della marina a quella del Ministero della pubblica istruzione (212);

Autorizzazione, in via permanente, della esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne (213);

Provvedimenti per le Associazioni autorizzate a norma dell'articolo 92 del Regio decreto 1º luglio 1926, n. 1130 (214);

Rinvio della prima esposizione quadriennale d'arte in Roma (215);

Norme sanitarie per la coltivazione ed il commercio dei molluschi eduli (216);

Aggregazione alla provincia di Vicenza dei comuni di Casotto e Pedemonte (217);

Proroga del termine per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso di diritti esclusivi di pesca (218);

Estensione dell'Istituto dell'oblazione alle contravvenzioni alla legge sul marchio nazionale dell'esportazione (219);

Legge organica sulla produzione zootecnica (221);

Classifica fra le linee navigabili di 2ª classe del tratto del Naviglio Adigetto tra Villanova del Ghebbo e Punta Stramazzo (225);

Soppressione dell'Ente autonomo portuale di Rimini (226);

Piano regolatore di Roma. Variante nella zona ad ovest del Monumento a Vittorio Emanuele II (227);

Norme sulla costituzione delle Commissioni per gli esami di procuratore legale (228);

Disciplina del suono degli Inni Nazionali nei locali di pubblico trattenimento e negli esercizi pubblici (237).

## Approvazione del disegno di legge: Modificazioni all'ordinamento del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni all'ordinamento del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Se ne dia lettura.

GORINI, segretario, legge. (V. Stampato n. 165-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

#### ART. 1.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza è presieduto dal ministro delle finanze, che in caso di assenza sarà sostituito dal sottosegretario di Stato.

Il Consiglio è composto:

del direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza;

di un funzionario designato dal ministro delle finanze tra i dirigenti dei servizi della previdenza;

del direttore generale del Tesoro;

del ragioniere generale dello Stato o di un suo rappresentante:

di un altro funzionario estraneo alla Cassa depositi e prestiti e agli Istituti di previdenza designato dal ministro delle finanze;

del direttore generale dell'amministrazione civile;

del direttore generale della sanità pubblica del direttore generale dell'istruzione elementare;

di un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

di un rappresentante del Ministero dell'economia nazionale.

Sono membri aggregati del Consiglio due rappresentanti degli iscritti agli istituti di previdenza, designati dal ministro delle corporazioni tra gli iscritti medesimi; essi interverranno nelle adunanze in cui si debbano deliberare gli assegni di riposo a carico degli Istituti suddetti e le spese di amministrazione di questi ultimi.

I membri del Consiglio che non vi siano chiamati per la carica sono nominati ogni quadriennio con decreto Reale su proposta del ministro delle finanze; quelli già nominati per il quadriennio 1927-30 restano in funzione sino al termine di tale periodo.

(È approvato).

#### ART. 2.

È soppressa l'indennità di carica e di rappresentanza al presidente.

Il ministro delle finanze nominerà i segretari del Consiglio e stabilirà le spese tutte di qualsiasi specie, necessarie per il funzionamento di esso, a carico dei bilanci della Cassa, delle gestioni e degli Istituti annessi.

 $(\dot{E}\ approvato).$ 

#### ART. 3.

Le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pensioni, indennità e assegni a carico degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti restano modificate nel senso che sono riservate al ministro delle finanze le decisioni già demandate alla carica di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa predetta.

Il Regio decreto 5 agosto 1927, n. 1414, convertito nella legge 21 giugno 1928, n. 1781, istitutivo della Cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno dello Stato, è modificato nel senso che s'intende eliminata la carica stessa dall'elenco dei componenti il relativo Consiglio di amministrazione; ed uguale modificazione è recata alle disposizioni di leggi e decreti concernenti altri consessi.

 $(\dot{E} \ approvato).$ 

#### ART. 4.

È abrogato il Regio decreto 21 novembre 1926, n. 1967.

Le disposizioni precedentemente emanate restano in vigore in quanto non contrastino con la presente legge.

 $(\dot{E}\ approvato).$ 

#### ART. 5.

La presente legge andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

 $(\dot{E} \ approvato).$ 

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXVIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1929

## Approvazione del disegno di legge: Disposizioni per l'apertura di farmacie succursali nelle stazioni di cura.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni per l'apertura di farmacie succursali nelle stazioni di cura.

Se ne dia lettura.

GORINI, segretario, legge. (V. Stampato n. 194-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

#### ART. 1.

Il prefetto, per provvedere ai bisogni della assistenza farmaceutica nelle stazioni di cura, può, in deroga alle disposizioni della legge 22 maggio 1913, n. 468, autorizzare l'apertura, nelle stazioni stesse, di farmacie succursali, limitatamente ad un periodo dell'anno da determinarsi nel decreto di autorizzazione, sentita l'Azienda per l'amministrazione delle stazioni, ovvero l'Amministrazione municipale, quando il comune, luogo di cura, sia stato dispensato dal costituire l'azienda separata.

(È approvato).

#### ART. 2.

L'autorizzazione, di cui al precedente articolo, sarà conferita, sentito, in ogni caso, il Consiglio provinciale di sanità, in seguito a concorso, da espletarsi con le norme stabilite agli articoli 3 e seguenti della legge 22 maggio 1913, n. 468.

Al concorso potranno partecipare soltanto i titolari delle farmacie regolarmente in esercizio nel comune, sede della stazione o luogo di cura.

Qualora, però, nel comune esista un'unica farmacia, è in facoltà del prefetto di concedere l'autorizzazione, senza concorso, al titolare di detta farmacia, oppure di bandire un concorso tra i titolari delle farmacie della provincia.

Nei concorsi di cui al presente articolo, a parità di ogni altra condizione, costituirà titolo di preferenza la maggiore vicinanza della farmacia, di cui è titolare il concorrente, alla stazione o luogo di cura.

 $(\dot{E}\ approvato).$ 

#### ART. 3.

Il rilascio del decreto di autorizzazione all'esercizio della succursale è vincolato al pagamento della tassa di concessione prevista dal n. 83 della tabella A, allegata alla legge tributaria sulle concessioni governative, 30 dicembre 1923, n. 3279, in misura corrispondente a un quarto della tassa spettante, a norma di detta tabella, per la farmacia principale.

I titolari delle succursali saranno, inoltre, tenuti al pagamento della tassa annuale di ispezione, in ragione di un quarto di quella che corrispondono per l'esercizio principale.

 $(\dot{E} \ approvato).$ 

#### ART. 4.

Il farmacista autorizzato all'esercizio della succursale deve preporre alla effettiva sua direzione un farmacista diplomato o laureato, tenuto alla presenza ininterrotta nella succursale per tutto il periodo in cui questa resterà aperta, a norma del decreto di autorizzazione.

La designazione del farmacista direttore deve essere notificata al prefetto dal titolare autorizzato, almeno otto giorni prima della apertura della succursale.

L'obbligo della notifica sussiste ugualmente per ogni successiva sostituzione del farmacista direttore.

(È approvato).

#### ART. 5.

Il titolare autorizzato all'esercizio della succursale può essere dichiarato decaduto dalla autorizzazione per la constatata inadempienza agli obblighi derivanti dall'articolo 4 della presente legge.

La decadenza potrà essere, altresì, pronunziata per uno dei motivi indicati all'articolo 11 della legge 22 maggio 1913, n. 468.

La decadenza pronunziata in confronto dell'esercizio principale produce, di pieno diritto, la decadenza dall'esercizio della succursale.

 $(\dot{E}\ approvato).$ 

#### ART. 6.

Alle farmacie succursali contemplate agli articoli precedenti saranno applicabili, in quanto non sia diversamente stabilito nella presente legge, le disposizioni della legge 22 maggio 1913, n. 468, e del relativo regolamento.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio sogreto.

Approvazione del disegno di legge: Trattamento tributario degli atti da prodursi agli uffici del pubblico registro automobilistico e delega al Governo del Re della facoltà di coordinare le disposizioni concernenti il pubblico registro automobilistico con quelle di altre leggi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Trattamento degli atti da prodursi agli uffici del pubblico registro automobilistico e delega al Governo del Re della facoltà di coordinare le disposizioni concernenti il pubblico registro automobilistico con quelle di altre leggi.

Se ne dia lettura.

GORINI, segretario, legge. (V. Stampato n. 143-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

#### ART. 1.

Gli atti costitutivi dei diritti di privilegio legale o convenzionale sugli autoveicoli, risultanti da privata scrittura, sono soggetti ad una tassa graduale di bollo in ragione di lire 2 per ogni mille lire di credito privilegiato. La tassa sostituisce quella di registro, stabilita dall'articolo 17 del Regio decretolegge 15 marzo 1927, n. 436, e dall'articolo 11 del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, ed è pagata mediante marche da bollo a tassa fissa per l'importo corrispondente, da annullarsi nei modi indicati nell'articolo 22 della legge sul bollo, od anche mediante il timbro di ufficio a calendario dal funzionario incaricato della tenuta del Pubblico Registro automobilistico. Le frazioni di mille lire si considerano, agli effetti della tassa, come migliaio

Ĝli atti sopra indicati devono redigersi su carta da bollo da centesimi 50 e sono esenti dalla formalità della registrazione.

 $(\hat{E} \ approvato).$ 

#### ART. 2.

Gli atti di trasferimento della proprietà degli autoveicoli, qualora non diano luogo alla contemporanea costituzione di privilegio, sono soggetti alla tassa di lire 25.

La tassa è di lire 10 se trattisi di motocicli. La tassa è ridotta a lire 15 per gli autoveicoli e a lire 5 per i motocicli, quando gli atti ad essa soggetti si riferiscano a trasferimenti di proprietà successivi ad un primo, già assoggettato al pagamento della tassa fissa di lire 25, per gli autoveicoli, e di lire 10 per i motocicli e debitamente annotato nel pubblico registro automobilistico.

Dette tasse sostituiscono quella di registro stabilita dall'articolo 13, quarto capoverso, del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814.

Le tasse suindicate, qualora il trasferimento si effettui mediante scrittura privata, sono pagate con l'applicazione di marche da bollo a tassa fissa per l'importo corrispondente da annullarsi nei modi previsti nell'articolo precedente.

Se il trasferimento risulti da atto pubblico, le tasse su indicate sono pagate nella forma ordinaria delle tasse di registro.

Gli atti sopra indicati devono redigersi su carta da bollo da centesimi 50 e quando risultino da scrittura privata sono esenti dalla formalità della registrazione.

Se il trasferimento deriva da vendita eseguita verbalmente, l'atto scritto è supplito, ai fini dell'annotazione nel Pubblico Registro Automobilistico, da una dichiarazione, firmata dal venditore, debitamente autenticata, redatta su carta da bollo da centesimi 50 e soggetta alla tassa di bollo nella misura e con le modalità stabilite dal presente articolo per i trasferimenti effettuati con scritture private.

Le tasse suddette non escludono, quando sia dovuta, la tassa sugli scambi commerciali,

 $(\dot{E}\ approvato).$ 

#### Акт. 3.

La tassa, di cui al 2º e 3º comma dell'articolo 20 del Regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, sulle quietanze rilasciate dal creditore privilegiato al debitore, è pagata mediante marche da bollo a tassa fissa da annullarsi nei modi indicati nell'articolo 1 della presente legge.

Dette quietanze devono redigersi su carta da bollo da centesimi cinquanta, e sono esenti dalla formalità della registrazione.

 $(\dot{E}\ approvato).$ 

#### ART. 4.

Agli effetti del prelevamento dei valori bollati, per gli atti di competenza degli uffici del Pubblico Registro Automobilistico, gli uf-

fici stessi sono equiparati ai distributori secondari dei valori bollati.

 $(\dot{E}\ approvato).$ 

#### ART. 5.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute negli articoli precedenti.

 $(\dot{E} \ approvato).$ 

#### ART. 6.

Mediante Regio decreto da promuoversi dal ministro delle finanze, di concerto coi ministri interessati, saranno emanate norme aventi forza di legge, per coordinare, apportandovi tutte le modificazioni ritenute necessarie, le disposizioni del Regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, con quelle della presente legge e dei Regi decreti-legge 4 ottobre 1928, n. 2327, e 2 dicembre 1928, n. 3179.

Potranno, con lo stesso decreto, essere stabilite penalità non superiori a lire 300.

Con le stesse modalità saranno emanate le norme per la tenuta dello schedario presso gli uffici provinciali del Pubblico registro automobilistico e presso la Direzione generale del Reale Automobile Club d'Italia.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 dicembre 1928, n. 3103, recante modificazioni alla tabella della spesa per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 dicembre 1928, n. 3103, recante modificazioni alla tabella della spesa per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati.

Se ne dia lettura.

GORINI, segretario, legge. (V. Stampato 1.26-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decretolegge 13 dicembre 1928, n. 3103, recante modificazioni alla tabella della spesa per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati».

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 412, autorizzante l'Istituto italiano di credito fondiario ad emettere cartelle fondiarie con vincolo di mutui stipulati a saggio di interesse diverso da quello delle cartelle.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 412, autorizzante l'Istituto Italiano di Credito Fondiario ad emettere cartelle fondiarie con vincolo di mutui stipulati a saggio di interesse diverso da quello delle cartelle.

Se ne dia lettura.

GORINI, segretario, legge. (V. Stampato n. 129-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

«È convertito in legge il Regio decretolegge 18 marzo 1929, n. 412, autorizzante l'Istituto Italiano di Credito Fondiario ad emettere cartelle fondiarie con vincolo di mutui stipulati a saggio di interesse diverso da quello delle cartelle ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 820, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della temporanea importazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conver-

sione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 820, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della temporanea importazione.

Se ne dia lettura.

GORINI, segretario, legge. (V. Stampato n. 181-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

«È convertito in legge il Regio decretolegge 9 maggio 1929, n. 820, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della importazione temporanea».

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 817, riguardante la cessione del diritto di proprietà, a favore dell'Istituto Romano di San Michele, del fabbricato in Roma, Via XX Settembre, n. 89, denominato « Paolino ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 817, riguardante la cessione del diritto di proprietà, a favore dell'Istituto Romano di San Michele, del fabbricato in Roma, via XX Settembre n. 89, denominato « Paolino ».

Se ne dia lettura.

GORINI, segretario, legge. (V. Stampato n. 182-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

«È convertito in legge il Regio decretolegge 9 maggio 1929, n. 817, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1º giugno 1929, n. 127, concernente l'autorizzazione al Governo del Re a cedere il diritto di proprietà che vanta sul fabbricato in Roma, Via XX Settembre, n. 89 ».

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2370, concernente l'aggregazione dei comuni di Castelnuovo d'Istria e Matteria alla provincia del Carnaro.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2370, concernente l'aggregazione dei comuni di Castelnuovo d'Istria e Matteria alla provincia del Carnaro.

Se ne dia lettura.

GORINI, segretario, legge. (V. Stampato n. 184-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

«È convertito in legge il Regio decretolegge 4 ottobre 1928, n. 2370, concernente l'aggregazione dei comuni di Castelnuovo d'Istria e Matteria alla provincia del Carnaro».

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, portante norme per la rispedizione all'estero dei prodotti ortofrutticoli soggetti alle disposizioni sul marchio nazionale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, portante norme per la rispedizione all'estero dei prodotti ortofrutticoli soggetti alle disposizioni sul marchio nazionale.

Se ne dià lettura.

GORINI, segretario, legge. (V. Stampato n. 185-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

«È convertito in legge il Regio decretolegge 18 marzo 1929, n. 500, portante norme per la rispedizione all'estero dei prodotti ortofrutticoli soggetti alle disposizioni sul marchio nazionale».

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decretolegge 26 febbraio 1928, n. 562, concernente disposizioni per la sistemazione del Teatro della Scala in Milano.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 562, concernente disposizioni per la sistemazione del Teatro della Scala in Milano.

Se ne dia lettura.

GORINI, segretario, legge. (V. Stampato n. 186-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura.

«È convertito in legge il Regio decretolegge 26 febbraio 1928, n. 562, concernente disposizioni per la sistemazione del teatro della Scala in Milano, con la sostituzione nel 1º comma dell'articolo 2 alle parole «Sulla richiesta del Comune di Milano » delle parole « Per quei palchi che il Comune di Milano non avesse acquistato a trattative private secondo la perizia di cui al precedente articolo, sulla richiesta del Comune stesso ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto. Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2701, contenente provvedimenti per accelerare la liquidazione dei danni di guerra ad enti pubblici locali nelle tre Venezie e soppressione del Commissariato dei danni di guerra.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2701, contenente provvedimenti per accelerare la liquidazione dei danni di guerra ad enti pubblici locali nelle tre Venezie e soppressione del Commissariato dei danni di guerra.

Se ne dia lettura.

GORINI, segretario, legge. (V. Stampato n. 188-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura.

«È convertito in legge il Regio decretolegge 6 dicembre 1928 – Anno VII, n. 2701, che provvede ad accelerare la liquidazione dei danni di guerra ad Enti pubblici locali nelle tre Venezie e sopprime il Commissariato per la riparazione dei danni di guerra nelle regioni Venete e finitime».

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2644, concernente la istituzione di un Ispettorato generale per gli istituti di educazione e per gli istituti pareggiati e privati di istruzione media classica, scientifica e magistrale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2644, concernente l'istituzione di un Ispettorato generale per gli Isti-

tuti di educazione e per gli Istituti pareggiati e privati di istruzione media classica, scientifica e magistrale.

Se ne dia lettura.

GORINI, segretario, legge. (V. Stampato n. 189-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge:

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decretolegge 2 dicembre 1928, n. 2644, concernente l'istituzione di un Ispettorato generale per gli istituti di educazione e per gli istituti pareggiati e privați di istruzione media classica, scientifica e magistrale ».

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1929 al 30 giugno 1930.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1929 al 30 giugno 1930.

Se ne dia lettura.

GORINI, segretario, legge. (V. Stampato n. 10-A e 10-A-bis).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Primo inscritto a parlare è l'onorevole camerata Lusignoli.

Ne ha facoltà.

LUSIGNOLI. Onorevoli camerati, se da una parte il bilancio del Ministero delle finanze, che racchiude nelle sue cifre, apparentemente aride, il palpito della vita economica, e quindi politica, della Nazione e se la relazione del camerata onorevole Mazzini, che ci offre osservazioni acute e anche spunti polemici molto interessanti, mi indurrebbero a trattare di molti argomenti, assai importanti, alcuni anche scottanti, per la vita della Nazione, d'altra parte la precisa cognizione delle mie forze deboli e novelle per questo cimento e il timore reverenziale

per questa tribuna e per questa assemblea mi consigliano prudentemente a limitare il mio dire nel tempo e nello spazio.

Vi intratterrò dunque succintamente, onorevoli camerati, su due argomenti: e cioè in tema di riforma tributaria, con particolare riguardo alla finanza locale; e in tema di problemi del personale statale.

Riforma tributaria. — Da varì anni ormai si discute della necessità di una riforma tributaria. Il Governo, con i provvedimenti che datano da non molti mesi sulle penalità contro gli evasori dal fisco, ha determinato la sua volontà di rinnovare largamente anche in questo campo. D'altra parte io credo che ormai la riforma tributaria sia matura almeno in parte, giacchè la struttura dello Stato italiano è profondamente cambiata.

Noi parliamo e sentiamo parlare molto spesso di stato corporativo; ora dobbiamo assuefarci all'idea che lo stato corporativo non abbia sede soltanto presso il Ministero delle corporazioni, ma che di questa idea corporativa e di questa nuova struttura su cui è organizzato tutto lo Stato italiano venga pian piano a permearsi tutta la vita della Nazione e quindi se ne compenetrino tutte le funzioni dello Stato stesso.

Vorrei cioè, e sono subito in argomento, che tra uffici finanziari ed organi corporativi si stabilisse un collegamento che, a mio modesto avviso, sarebbe utilissimo da una parte per lo Stato e dall'altra parte per i cittadini contribuenti. Con questo non voglio affatto significare che condivido talune teorie, che son forse di antesignani, ma che sono per certo irrealizzabili nella realtà di oggi, le teorie, cioè, di coloro che sostengono la necessità di rivoluzionare ab imis tutto il nostro sistema tributario, trasformandolo nel sistema del contingente nazionale.

Oggi la base della nostra imposizione è sul cittadino singolo. Lo Stato colpisce il cittadino singolo a seconda delle sue fortune. Si vorrebbe da questi teorici del diritto tributario colpire non più il singolo cittadino, ma le singole categorie di cittadini, inquadrate sindacalmente. Cioè lo Stato imporrebbe un contributo globale alle organizzazioni, le quali poi penserebbero, nel loro interno, a fare la suddivisione tra i singoli. Un sistema che oggi è impossibile! Un salto nel buio che non è certamente augurabile!

Ma che fra organizzazioni sindacali ed uffici finanziari debba esserci un collegamento molto maggiore di quello che è attualmente, io credo che sia possibile, ammissibile, ed utile.

Oggi dobbiamo riconoscere che assai spesso le organizzazioni sindacali, sia pure nello Stato corporativo, hanno verso gli uffici finanziari una posizione classista di difesa ad oltranza: permane cioè il criterio della tutela dell'inscritto a tutti i costi, sol perchè iscritto, anche contro lo Stato e i suoi organi.

Ora, se questi rimasugli di classismo nelle organizzazioni sindacali sono per lo meno comprensibili, o spiegabili, nei rapporti fra organizzazioni di lavoratori e organizzazioni di datori di lavoro, sono assolutamente assurdi quando si tratti di rapporti fra le organizzazioni e lo Stato.

Fra organizzazioni e Stato non vi può essere che collaborazione!

Io ritengo che nella prima fase degli accertamenti, e nella fase del contenzioso, debba crearsi stabilmente un legame tra organi corporativi e organi tributarî, onde flancheggiare gli uffici per l'accertamento degli obbligati al contributo e per la valutazione e graduazione dei loro redditi; in tal senso gli organi sindacali potrebbero portare allo Stato un contributo utilissimo, avvicinando realmente e obiettivamente il contribuente allo Stato. Perchè si è molto parlato di moralità del contribuente ed il Governo giustamente ha voluto colpire il contribuente frodatore dell'Erario. Ma spesso accade che i funzionari addetti all'accertamento, sapendo che esiste dall'altra parte questa mentalità intesa a sfuggire, quando hanno accertato dieci credono di dover colpire per cinquanta: invece la moralità deve essere duplice; tanto da parte degli uffici, quanto da parte dei contribuenti. (Approvazioni). E penso che l'avvicinamento sia possibile soltanto attraverso le organizzazioni sindacali, in questa prima fase.

Nel quadro generale della riforma tributaria, credo non si possa prescindere da quello che, a parer mio, oggi è il tema principale della finanza e cioè il problema della finanza locale: perchè finanza statale e finanza locale non sono due problemi, ma due diversi aspetti dell'identico problema.

Oggi effettivamente dobbiamo riconoscere che la posizione degli enti autarchici non è una posizione comoda. Si sente molto, troppo, vociferare di stato fallimentare dei bilanci comunali. Io non credo che siamo arrivati, in linea generale, allo stato fallimentare dei bilanci dei comuni e sarei anzi lieto che la Commissione, già nominata dal Governo per lo studio e la soluzione dei problemi della finanza locale, facesse conoscere sull'argomento i dati che essa certamente possiede,

anche per togliere queste dicerie altrettanto subdole; quanto dannose.

Che i bilanci locali siano in uno stato di disagio, io lo credo; ma bisogna chiarire anche qui molti equivoci. Da che cosa dipende questo stato di disagio? Una voce si sussurra, e si mormora nei corridoi: da sperperi.

Io credo che si debba dire, e dire in questa Camera, a difesa dell'amministratore locale fascista, che sperperi, in linea generale, non esistono; (Approvazioni) perchè non bisogna fare assurgere a dignità nazionale alcuni casi sporadici e anche abbastanza risibili. (Approvazioni).

Se c'è stato un podestà che ha fatto murare nel palazzo del proprio comune una lapide per memoria perenne del poco memorabile avvenimento della sua nomina a podestà, questo è un fatto unico che non si è ripetuto e che è stato duramente colpito.

Gli sperperi in linea generale non ci sono. C'è invece una volontà da parte degli amministratori fascisti di non fare soltanto la ordinaria amministrazione, ma fare un'amministrazione viva ed attiva, cioè: fare strade, scuole, acquedotti, dare alle popolazioni quello di cui hanno bisogno (Approvazioni). Ora, se questo grava sui bilanci attuali dei comuni, domani arricchisce sostanzialmente il patrimonio comunale.

Pure oggi lo stato di disagio economico, esiste. E corre un'altra voce: le spese per il personale degli enti locali sono aumentate eccessivamente nel dopo guerra. Potrei farvi conoscere statistiche precise con le quali si dimostra che nel dopo guerra i dipendenti degli enti locali hanno avuto aumenti di tre o al più di quattro volte sugli emolumenti dell'ante guerra, cioè non corrispondenti al diminuito valore della moneta.

Non è vero che il personale degli enti locali è stato pagato troppo. Il segretario comunale, che costituisce la più alta gerarchia tra i dipendenti dagli enti locali, è stato statizzato. Ma questa statizzazione è avvenuta fino a un certo punto, perchè si sono considerati i segretari comunali tutti del gruppo B, cioè di categoria esecutiva, non di concetto; ma tutti sanno, in Italia, che i segretari dei grandi comuni hanno sulle spalle una enorme responsabilità e devono avere anche cognizioni che superano, spesso, quelle che devono avere molti direttori generali nei ministeri. Inoltre: si son considerati statizzati i segretari comunali, e in generale i dipendenti dagli enti locali, quando si è trattato di diminuire, come giustamente fece allora il Governo, la quota di caroviveri agli statali; ma non sono stati

statizzati oggi, quando si è trattato di concedere aumenti.

Non c'è, per mia fortuna, il ministro Ciano....

Voci. C'è, c'è!

LUSIGNOLI. ....del quale mi attirerei i fulmini abbastanza facili, se gli chiedessi come mai a questi funzionari statizzati non si dà lo stesso trattamento ferroviario che è dato agli altri funzionari dello Stato.

CIANO, ministro delle comunicazioni. Perchè c'è la legge.

LUSIGNOLI. Eccellenza, che la legge esista, lo so bene; ma è appunto questa legge che io desidero cambiata.

È una situazione ibrida, e io prego il Governo di volerla esaminare e definire. Le ragioni delle difficoltà finanziarie dei comuni sono, a mio parere, sostanzialmente due: cioè, le modificazioni, in diminuzione, apportate con vari provvedimenti legislativi e in vario tempo ai tributi locali e l'insufficiente tecnicismo degli organi burocratici locali: insufficiente tecnicismo che deriva appunto dal fatto che la burocrazia locale è andata diminuendo di capacità e di valore.

Voglio dire alla Camera che su 6500 comuni circa 2000 sono sprovvisti di segretario comunale, e non si sa come venire incontro a questa deficienza. Si devono talvolta racimolare dei segretari comunali vecchi di 70 o 75 anni, in pensione, che vadano a mettere la firma ed abbiano la facoltà di poter firmare a norma di legge.

Posso comunicare alla Camera che mentre nel 1927 le scuole appositamente istituite dall'Associazione generale fascista del pubblico impiego per la preparazione alla patente di segretario comunale erano frequentatissime ed avevano oltre un migliaio di iscritti, questo numero è diminuito a circa 250 nel 1928.

Nel 1929 abbiamo dovuto chiudere queste scuole già costituite e fiorenti, perchè a nessun giovane viene la balzana idea di intraprendere questa poco brillante carriera.

La situazione quindi è grave e va affrontata. Noi sappiamo però che il Governo fascista ha già nominato una Commissione per lo studio del problema preliminare, che è quello della finanza locale.

Ed a questo proposito voglio mettere in guardia da un pericolo: non vorrei che la Commissione ministeriale dovesse unire troppo profondamente i due problemi della finanza statale e della finanza locale. Che tra i due organi finanziari: statale e locale, debba esservi reciprocità di rapporti e di cognizioni, non

vi ha dubbio; che anche sui sistemi di accertamento vi possano essere affinità e connessioni, sono d'accordo, ma che si debba compiutamente statizzare la finanza locale, mantenendo soltanto il sistema delle sovrimposte, sono nettissimamente contrario.

I comuni costituiscono una vera tradizione italiana, hanno troppa storia sopra di loro perchè si possano completamente soffocare e chiudere!

Aumentiano i controlli, discipliniamoli bene, diamo buoni e alacri amministratori, ma lasciamo, specialmente in tema finanziario, una certa libertà ai comuni, i quali hanno la possibilità, per la loro conoscenza del luogo, per la possibilità di seguire da presso le modificazioni e le trasformazioni della ricchezza, di istituire imposizioni che rispondano meglio alle condizioni locali, non danneggiando il contribuente, e facendo vivere e fiorire i comuni stessi.

Onorevoli camerati! Prima di chiudere io tratterò brevissimamente un altro argomento: voglio ricordare in questa Camera che, or sono due anni, e precisamente nel giugno 1927, il senatore Antonio Mosconi ebbe occasione, al Senato del Regno, di tenere un notevolissimo discorso, principalmente in tema di personale dello Stato.

Oggi il senatore Mosconi ha la grande ventura di sedere al banco del Governo e di potere, nei limiti delle possibilità del bilancio, di cui è rigidissimo tutore, realizzare quello che egli vagheggiò or sono due anni, e comunicò al Senato. Io non parlo in questa sede delle spese per il personale, giacchè tra pochi giorni siamo chiamati a discuterle in tema di aumento concesso dal Governo al personale stesso; parlerò invece brevissimamente di un altro tema, che penso possa essere interessante e vivo, e cioè del problema burocratico in senso fascista.

Burocrazia e Fascismo: tra questi due termini, è bene dirlo chiaramente qui oggi, non esiste eccessivo buon sangue: c'è diffidenza. Il sano Fascismo militante sente che la burocrazia, per il cammino della rivoluzione, molto spesso è inceppante, la sente torpida, lenta, sonnolenta, grave, antica, meglio: vecchia.

Qual'è la realtà di questa situazione? Dipende dagli uomini che compongono questo sistema, o dipende dal sistema stesso?

In piccola parte dipende anche dagli uomini. Vi sono ancora dei vecchi uomini che non possono ragionare con la nostra mentalità, vi sono coloro che hanno vissuto in una chiusa stanza per venti, trenta, quarant'anni,

hanno dietro di sè la loro lunga e defatigante carriera, attraverso la quale hanno acquistata quella determinata mentalità, attraverso trent'anni di pratica giolittiana, è difficile che oggi questi uomini possano avere la nostra mentalità, « per la contradizion che nol consente ».

Questa è la realtà viva. Ma più che degli uomini, che nella enorme maggioranza son buoni, anzi ottimi per infinite virtù, il danno deriva dal sistema: deriva anche – e forse sarò poco ortodosso nel dirlo – da un decreto che proprio ieri è stato prorogato di un anno nei suoi termini, che stavano per scadere.

Parlo del decreto 16 agosto 1926, che non ammette nuove ammissioni del personale giovane e fresco nello Stato. Ora avverto subito che la ragione della proroga c'è, e io la accetto in pieno. Ma la ragione del decreto quale è stata? Si è cominciato a dire che il personale burocratico era eccessivo nel numero, e lo si è voluto diminuire. Credo che non si possa dire, in linea generale ed assoluta, che la burocrazia è composta di troppi uomini. Bisogna adeguare il numero degli uomini alle funzioni. Il problema è quindi di funzioni e di servizi, molto più vasto che non quello del numero di uomini addettivi: e ridurlo a queste proporzioni mi appare assai superficiale. Certo è che il decreto ha avuto i suoi effetti. La massa della burocrazia civile è effettivamente diminuita. Ma il decreto ha avuto altre ripercussioni: una prima ripercussione grave è l'invecchiamento del personale burocratico. La burocrazia non si è ringiovanita. Ora, se un organismo vogliamo farlo diventare fascista, quando non lo era preventivamente, non lo si fa diventare, distribuendo delle tessere ai vecchi uomini. (Applausi). Lo si fa diventare fascista, immettendo fascisti giovani nell'organismo stesso.

D'altra parte, noi abbiamo quest'altra necessità: gli uffici non si possono sguarnire. E allora i capi delle amministrazioni, non potendo prendere linfa nuova, pur di non sguarnire gli uffici, tengono la linfa vecchia. Noi abbiamo alti burocrati che hanno 70 e anche 75 anni di età e 50 di servizio. Ora, quando si ha una canizie così veneranda, accompagnata spesso da molto così venerabili ricordi, non si può gioiosamente cantare « Giovinezza » sotto il comando di Benito Mussolini. Bisogna svecchiare, bisogna fare entrare i giovani; e non bisogna, come accade, produrre la stasi: perchè se i vecchi non escono, anche i più giovani, che sono dentro,

non possono andare avanti, e lo stimolo per far bene per ogni uomo è la possibilità di migliorare, è la ambizione di poter pensare: io lavoro di più e meglio, perchè ho di fronte a me questa possibilità da raggiungere. Ma se non c'è alcunche da raggiungere, allora piuttosto si dorme volentieri, si segue il proprio tran tran quotidiano, si va avanti perchè tanto si deve andare avanti e non c'è niente di serio da fare.

Altro guaio: l'avventiziato. Lo Stato, se mal non sono informato, spende dai 130 ai 140 milioni l'anno per l'avventiziato. Gli avventizi sono degli spostati, specialmente quando sono avventizi da molti anni, con la speranza di diventare impiegati non essendolo, ed essendo, per necessità di bilancio, pagati malissimo. È gente senza un oggi e senza un domani, gente che sta male e lavora male. La piaga dell'avventiziato, secondo me, deve esser ridotta il più possibile, perchè costituisce un grave danno per tutta l'organizzazione statale.

Il decreto 16 agosto 1926 è stato, come abbiamo appreso dai giornali di ieri, prorogato di un anno. Il motivo della proroga, onorevoli camerati, è però consolantissimo: si vuol dare possibilità e tempo al Governo di operare la riforma dei servizi, dei metodi e dei controlli nella pubblica amministrazione, in senso fascista. Bisogna rendere la burocrazia fascista, bisogna snellirla, sveltirla, perchè se in qualche parte il difetto è negli uomini, moltissimo è difetto di sistemi vecchi e logori. È una macchina che stride, in cui bisogna cambiare molte ruote.

Ma io sono certo, giacchè il Duce anche qui ci ha preceduto, e con segni indubbi ha dimostrato la sua volontà di voler affrontare – il che vuol dire risolvere, il grave problema – sono certo che entro un anno lo Stato fascista italiano adeguerà ai concetti, ai bisogni, agli spiriti nuovi gli organi per il suo funzionamento.

Onorevoli camerati, quando tutti gli organi dello Stato saranno resi agili, snelli, moderni, quando lo spirito fascista sarà entrato anche nelle più chiuse stanze dei Ministeri, quando l'aria e la luce dell'èra nuova avranno dissipato le ultime muffe e le polveri grigie, molti impacci saranno tolti, e un grande aiuto sarà dato al cammino inesorabile della Rivoluzione Fascista. (Vivi applausi — Molte congratulazioni

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Barbaro, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno, sottoscritto anche dagli onorevoli Capialbi, Arnoni, Serena,

Giunti, Bennati, Trapani, Natoli, Crisafulli, Vinci, Bette e Morelli Giuseppe:

« La Camera,

presa visione dei provvedimenti del Consiglio dei ministri del 13 giugno a favore dei danneggiati del terremoto, sicura interprete dei sentimenti di profonda gratitudine delle benemerite popolazioni interessate;

plaude con tutto l'animo al Duce del Fascimo e al Governo fascista per le magnifiche provvidenze recentemente adottate, le quali nella reale visione delle necessità presenti e future varranno ad affrettare la definitiva rinascita delle provincie devastate, rinascita che è nuova, grande e tangibile gloria dell'Italia fascista».

BARBARO. Onorevoli camerati, non senza commozione io aggiungo pochissime parole a nome anche delle popolazioni delle provincie devastate dal terremoto, non per illustrare – chè non ce ne sarebbe bisogno – ma per meglio sottolineare, il che per noi è doveroso, l'ordine del giorno di plauso al Governo Fascista, che abbiamo ora presentato e che reca la firma di moltissimi onorevoli camerati delle zone interessate.

Il provvedimento preso nel Consiglio dei ministri di ieri, a favore dei danneggiati dal terremoto sia per l'importanza che per la procedura seguita, è di carattere spiccatamente fascista e, se mi è consentito di dirlo, di carattere mussoliniano.

Noi, che abbiamo vissuto la più grande tragedia tellurica che la storia ricordi; noi che abbiamo veduto e sofferto tutti gli orrori del grande cataclisma che, come diceva ier l'altro a Messina Carlo Del Croix, trasformò le pietre dei nostri focolari in pietre sepolcrali; noi che abbiamo veduto e sofferto la tristezza sconsolata del periodo immediatamente successivo al terremoto, periodo che si potrebbe dire quasi del più nero bolscevismo; noi che abbiamo vissuto per lunghissimi anni la vita sconsolata della baracca, aperta a tutte le profanazioni della strada, e che abbiamo atteso lunghissimi anni, in un abbandono desolante, vittime della incapacità, della impotenza, dello scetticismo dei governi, senz'anima, del vecchio regime, i quali governi, come ebbe a dire l'illustre Presidente della Camera, ci inondarono con un ciclone di leggi, ma non ci fecero pervenire che la miseria dei centesimi addizionali (e la stessa parola quasi vi dice quale fosse la taccagneria del programma di ricostruzione della vecchia maniera) sui quali centesimi addizionali, fra l'altro, si esercitava, anche largamente, la speculazione della finanza ufficiale del tempo al fine di far quadrare meglio i bilanci dei vari Dicasteri; noi che in silenzio e senza nulla chiedere, ma anzi, credo, molto donando. lasciammo passare la guerra di Libia prima. e la grande guerra europea poi, durante le quali l'opera di ricostruzione fu addirittura fermata, noi, onorevoli camerati, che insomma per rivedere le nostre case dovemmo attendere la grande Rivoluzione creatrice e ricostruttrice capitanata dal Duce del Fascismo: noi, meglio e a preferenza di molti altri. siamo in grado di profondamente apprezzare e valutare la sovrumana, indiscutibile, (materiale e concreta, oltre che spirituale e politica) potenza di creazione del Fascismo. (Applausi).

L'Italia, mentre prima guardava, con evidente e giustificabile senso di invidia, la ricostruzione rapida di San Francesco di California, la ricostruzione, non meno rapida di Tokio e Yokohama considerandole come mirabili esempi di civiltà e di forza, oggi per volere del Duce e per virtù del Fascismo, è all'avanguardia di tutti i popoli del mondo anche in questo campo.

È legge infatti dell'Italia Fascista quella sulle pubbliche calamità, che predispone tutti i servizi fin nei più piccoli dettagli, coordinandoli e riunendoli sotto gli ordini e sotto la personale responsabilità del ministro dei lavori pubblici.

L'esempio di Mascali, che sarà restituita alla vita fra pochi mesi, è eloquente ed anche superbo!

È proposta dell'Italia Fascista quella fatta alla Lega delle Nazioni per estendere a tutti gli Stati civili del mondo l'opera di assistenza umana e civile, che forma oggetto della legge sopracitata.

È infine studio, anzi progetto di legge dell'Italia Fascista (che noi ci auguriamo abbia a essere presto tradotto in legge), quello già avviato presso i competenti Ministeri, per l'assicurazione, – mediante la creazione di un fondo, che importerà al biiancio dello Stato un onere di 25 milioni all'anno, – contro tutte le pubbliche calamità, che noi speriamo debbano restare sempre soltanto un triste ricordo del nostro passato.

Concludendo, per chiudere definitivamente l'opera immane di ricostruzione, altri stanziamenti certamente si richiederanno in avvenire. Orbene noi siamo certi, che, appena verranno portate a termine le indagini per l'accertamento del residuo fabbisogno complessivo e appena le condizioni del bilancio lo consentiranno, questi stanziamenti saranno

senz'altro a tempo opportuno fatti, giacchè ormai questa nostra grande opera di ricostruzione, per volontà del Duce, costituisce un impegno d'onore della Nazione e del Regime Fascista. (Applausi).

Le popolazioni nostre, perchè hanno più delle altre sofferto, più sanno amare, più sanno essere grate e pronte, come sempre in passato così in avvenire, a servire la Patria risorta, ove occorra.

Le popolazioni stesse, oltre che nella nobiltà e nella sincerità del loro animo, troveranno il Fascismo nelle loro case, che sorgono, nelle loro strade che si aprono, nelle loro città, nei loro villaggi, che giorno per giorno si ridestano a nuova e più ridente vita (vivi applausi); e per questo, oltre che per tutto il resto, benedicono con tutto il cuore il Duce del Fascismo, il Duce del Governo della ricostruzione; e ringraziano anche Voi, a mezzo mio, onorevole ministro delle finanze.

Sulle sponde incantate del Bosforo d'Italia sorgono oggi due nuove, bellissime, laboriose città, con l'impronta maschia del Fascio Littorio, le quali, a dispetto di qualunque fuoruscitismo imbelle o di qualunque antifascismo impotente, costituiscono sulla più ampia porta d'Italia aperta verso l'Oriente, per tutti i naviganti del mondo che numerosissimi ogni giorno vi passano, due fari luminosi e superbi, testimoni nei secoli della indistruttibile e grande civiltà fascista dell'Italia nostra! (Vivissimi prolungati applausi — Moltissime congratulazioni).

PRESIDENTE. L'onorevole camerata Manaresi ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, plaudendo alla politica di sincerità finanziaria instaurata e tenacemente condotta dal Governo fascista, invoca che, a complemento di tale azione, venga istituito, presso ogni Intendenza, un Ufficio di informazioni gratuite a disposizione del contribuente, acciocchè questi sia messo in grado, con una interpretazione autentica delle norme finanziarie che costituiscono spesso un inestricabile groviglio, di non incorrere, in piena buona fede, nelle sanzioni spesse volte gravissime comminate dalla legge, e di poter fare a meno di quei professionisti in materia di tributi, spesso ex-funzionari dell'Amministrazione delle finanze, che dalla complessità delle norme e dalla ignoranza del contribuente traggono largo e spesso non giustificato profitto, aggravando così indirettamente il peso fiscale ».

L'on. Manaresi ha facoltà di svolgerlo.

MANARESI. Onorevoli camerati! L'argomento sul quale mi permetto di intrattenere la Camera è argomento, apparentemente, di forma, che non tocca il merito delle leggi finanziarie, e che quindi potrebbe sembrare, a prima vista, di secondarissima importanza.

Senonchè, a mio modesto avviso, in nessun compo come in quello delle tassazioni, la forma è veramente sostanza, perchè una lunga esperienza dimostra che la complessità delle norme finanziarie, la multiformità di tali norme ne rendono poi, in pratica, difficilissima l'attuazione e scarsissimo il rendimento.

Dunque la forma è importante per quello che attiene alle leggi finanziarie; è importante sotto un aspetto, anzitutto, di giustizia, perchè occorre che la forma della legge dia equamente a tutti i contribuenti la possibilità di una facile cognizione e di una giusta difesa, ed anche, come ho detto, per un criterio pratico, perchè una legge finanziaria astrusa non potrà mai dare al bilancio dello Stato il reddito che una legge chiara e semplice potrebbe invece dare.

Io ricordo un mio antico maestro, un illustre maestro di economia, il Martello, il quale, nelle sue lezioni, insegnava a noi che forse è meglio avere una legge mediocre equamente applicata con chiare e poche norme, piuttosto che una legge ottima nel suo fondamento intrinseco, ma pessima nella sua forma e nelle sue applicazioni. (Bene! Bravo!).

Ora noi ci dobbiamo preoccupare della congerie enorme di leggi che vengono a gravare continuamente sul contribuente, più ancora che per il carico che ne viene al singolo contribuente – e che il Governo Fascista oggi cerca in ogni modo di alleggerire – per la complessità della costruzione finanziaria delle leggi fiscali.

Ebbene, onorevoli camerati, se noi potessimo qui avere sott'occhio tutte le leggi che in materia finanziaria furono emanate dai giorni dello scoppio della guerra ad oggi, vedremmo quale sia l'enorme congerie di disposizioni in simili materie e come esse abbiano ormai creato un così inestricabile groviglio (È vero! È vero!) che occorre il filo d'Arianna perchè il contribuente possa orientarsi. (Approvazioni).

Se date uno sguardo solamente alla collezione della *Lex* degli ultimi dicci anni, che molti di voi avranno nel loro studio, vedrete che questa collezione ha preso tale mole da richiedere uno spazio enorme. Onde avviene che quando un disgraziato contribuente in una

materia controversa debba orientarsi attraverso decreti successivi, gli occorra veramente la guida del pilota per potere arrivare sicuramente in porto. (Approvazioni). Io chiedo dunque al Governo fascista di fare un grande atto di onestà e di sincerità finanziaria, dando una interpretazione autentica, gratuita e ufficiale delle leggi! (Approvazioni). Il contribuente non deve essere lasciato in balìa degli interpreti più o meno autorizzati, e soprattutto si deve evitare il pericolo, purtroppo avveratosi molte volte, delle interpretazioni contraddittorie delle stesse norme finanziarie. (Applausi).

Io, onorevole ministro, tre mesi fa ho fatto un quesito per un mio buon amico di Bologna, per sapere come dovesse essere applicata una determinata tassa di scambio, là dove esista il mandato espresso. Ebbene, onorevole ministro, nonostante che io abbia scritto al Ministero, abbia inviato ripetutamente persone ad informarsi, non ho potuto avere una risposta categorica, per questa semplice ragione: che il capo ufficio non osa darla, perchè ha paura che il capo divisione sia di parere contrario; il capo divisione non osa darla, perchè ha paura che il direttore generale sia di parere contrario; perchè, in una parola, non esiste oggi una chiara, autentica, univoca interpretazione delle leggi. (Applausi).

E permettetemi, illustre ministro, che io vi citi un altro esempio, per dimostrare quanto sia necessario che la interpretazione delle leggi sia eguale per parte dei vari uffici finanziari. Prendiamo, ad esempio, la materia della registrazione delle sentenze. È bene che voi sappiate, onorevole ministro, che, in tema di registrazione di sentenze, i pareri sono così discordi da dar luogo ad equivoci colossali di questo genere: che, per esempio, nella mia città di Bologna per un lungo periodo si sono registrate le sentenze con un determinato criterio e poi, nel termine sacramentale di cinque anni, è arrivato un ispettore, il quale ha trovato che tutte le precedenti tassazioni erano errate e ha staccato magnifici avvisi di aumenti di tassa, notificandoli, illustre ministro, non solo alla parte, ma anche al procuratore, che ha una responsabilità solidale per una parte della tassa e che, se ha avuto la disgrazia che intanto il proprio cliente fosse andato per aria, ha dovuto pagare in proprio, non per un errore suo; ma per l'errore di colui che era stato chiamato ad applicare le leggi fiscali. (Approvazioni).

E avviene, onorevole ministro, nella quotidiana pratica giudiziaria che, ad esempio.

per una questione semplicissima, come la produzione di un documento in una causa, se si va dal Ricevitore del registro di un paese, questi si accontenta del bollo di produzione, mentre in altro luogo si richiede la registrazione del documento; cosicchè, e molto spesso, avviene che i documenti girino per i vari uffici del registro d'Italia finchè non trovino un ricevitore del registro interprete benevolo della legge.

Ora, onorevole ministro, questo è certamente deplorevole, e voi, ne sono certo, siete il primo a deplorarlo. Certo, la complicazione delle leggi è tale che molti dei difetti sono inerenti alle leggi stesse. Però io credo che se ci fosse la possibilità di avere una interpretazione autentica delle norme fiscali, questi inconvenienti non avverrebbero.

Onorevole ministro, la questione si ripresenta ancora più grave oggi; oggi che il Governo fascista alla sanzione pecuniaria giustamente unisce anche una sanzione penale per coloro che non osservano le disposizioni di legge in materia fiscale; onde voi avrete a trovarvi molto spesso, in un prossimo domani, di fronte al contribuente che in perfetta buona fede sarà incorso in una di codeste sanzioni, ove non provvediate a illuminarlo attraverso i vostri organi.

E non illuminandolo, onorevole ministro, voi incorrerete ancora in un altro rischio: quello di favorire il pullulare, il fiorire di tutta una moltitudine di ex-funzionari delle finanze, che hanno abbandonato i loro posti di dovere e di sacrificio per mettersi a fare i consulenti tecnici contro lo Stato (Applausi), ed i quali, una delle due, o vendono fumo ed allora male riscuotono le tangenti e le competenze che richiedono ai loro clienti; o non vendono fumo, ed allora fanno troppo spesso credere al contribuente che esistano ancora rapporti tra vecchi e nuovi funzionari. (Approvazioni). Il che non è. Perchè è bene dichiararlo qui, dinanzi alla Camera, tutti i funzionari dello Stato fanno il loro dovere, ma più eroici di tutti sono questi funzionari dell'Amministrazione statale preposti alle tasse, i quali compiono oggi l'ufficio più odioso, maneggiano ingenti quantità di denaro, hanno stipendi modestissimi e conservano un'integrità che fa loro onore. (Vivissimi applausi).

Ora, onorevole ministro, io non chiedo a voi cose impossibili. Io chiedo semplicemente a voi che sia possibile, al contribuente povero come al contribuente ricco, rivolgendosi ad un ufficio, di avere un'interpretazione sicura della legge, di averne una risposta definitiva,

- 981 -

cosicchè poi non si debba incorrere nel pericolo di affrontare sanzioni, senza averne responsabilità nè colpa.

Il Governo fascista vuole, in materia di tassazione, sincerità e onestà dal contribuente. Ebbene, onorevole ministro, bisogna che noi diamo modo al contribuente onesto di poter fare interamente il proprio dovere.

Io non ho nessuna perorazione da fare, specie in una materia così arida, così ostica e così modesta. Solamente voglio farmi portavoce della sicura fiducia, che tutto il Paese ha, che il Governo fascista, anche in questo campo, attui quello che i precedenti Governi mai non fecero, ottenendo che il contribuente sia messo in grado di compiere serenamente il proprio dovere senza trabocchetti e senza pericoli e soprattutto senza dover ricorrere a terzi, che spesse volte aggravano, con le loro competenze ed i loro onorari, il peso già ragguardevole delle imposte e delle tasse. (Vivissimi generali applausi — Moltissime congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Cingolani. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Non vi appaia strano, onorevoli camerati, se parlando – sia pur fugacemente – sul bilancio delle finanze, che è il bilancio che compendia tutta la chiara e rettilinea politica finanziaria del Regime, non cito cifre e non commento numeri.

Voglio soltanto limitarmi a ricordare alla Camera, affinchè ne abbia con me motivo di novella soddisfazione e di ridestato orgoglio, il brillante contegno tenuto dalla lira di fronte alla violenta e profonda crisi che ha colpito, or è qualche mese, il mercato monetario internazionale, con epicentro a New York; contegno e comportamento che io non esito a definire il risultato della prova del fuoco sostenuta dalla nostra risanata valuta, ed il colpo di grazia a quanti, in Italia e fuori, riscaldavano ancora le loro fantasie malate sulla visione catastrofica di una lira impossibilitata a mantenere il livello di stabilizzazione legalmente fissatole dal Governo Fascista, quale riconoscimento di uno stato di fatto precostituito, sul quale da tempo l'economia generale del Paese si era andata adagiando.

È superfluo che io accenni alle cause che hanno determinato la tensione monetaria odierna. Esse sono ben note ed acquisite all'esperienza.

Una speculazione al rialzo si era andata sfrenando da tempo sul mercato borsistico di New York; speculazione favorita ed eccitata dalla facilità del credito dalle banche concesso agli operatori di borsa; dalla abbondanza di capitali in cerca di impieghi speculativi ad alta rimunerazione.

La febbre dei repentini guadagni si era impossessata di tutti. I corsi dei titoli, col montar della marea, salirono del 70 per cento, ed il tasso giornaliero del denaro di speculazione raggiunse anche il 20 per cento.

Ad arginare un tale movimento speculativo, le Banche della riserva federale decisero di elevare il costo del denaro e di restringere severamente i crediti. E la tensione monetaria cominciò, con immediata riverberazione sui mercati monetari europei.

Nessuno, oggi, può più cullarsi sulla fallace illusione di vedere l'economia del proprio Paese chiusa alle influenze esterne; e stolto sarebbe il credere che una Nazione possa, per volontà propria, e malgrado la più feroce delle politiche protezioniste, estraniarsi dai fenomeni di carattere monetario che investono, in una determinata congiuntura, talune zone di concentrazione e di irradiazione.

Durante la fase ascendente del largo movimento speculativo d'oltre oceano – movimento che ebbe ad assorbire decine e decine di milioni di dollari – le Banche di emissione europee – la Banca d'Italia compresa – trovarono logico e naturale preoccuparsi ed impensierirsi di quanto accadeva sul mercato della Repubblica stellata.

L'avvenuto ritorno al tipo monetario aureo di buona parte dei paesi del vecchio continente - fra i quali l'Italia - condusse, come è ben noto, all'automatico sbloccamento dei singoli mercati monetari, che divennero, per ciò stesso, intercomunicanti. Ragione per cui, se uno di questi mercati viene improvvisamente colpito da una crisi, gli altri alle ripercussioni della stessa crisi debbono soggiacere; e ragione per cui le Banche di emissione, allo scopo di impedire che i capitali nazionali - allettati dalla baldoria americana prendessero alla chetichella la via dell'Atlantico, e consapevoli della necessità di chiudere i valichi obbligati e quelli clandestini alle divise auree ed all'oro che stanno a presidio e copertura della circolazione fiduciaria dei rispettivi paesi ed a garanzia delle stabilizzazioni valutarie deliberate, furono costrette ad elevare anch'esse il tasso ufficiale dello sconto.

La interdipendenza dei mercati monetari a base aurea dava con ciò la prima inequivocabile prova di quella solidarietà, di fronte al marasma americano, senza la quale non sarebbe possibile impedire l'arricchimento, con

poca spesa, di un paese a danno di un altro. Solidarietà alla quale, come giustamente ha fatto rilevare l'onorevole relatore al bilancio che si discute, non poteva oramai sfuggire il mercato monetario italiano e tutta la politica dello sconto attuata, d'accordo col ministro delle finanze, dal nostro Istituto di emissione.

Chi non ha saputo spiegarsi a sufficienza la ragione del deliberato aumento del tasso ufficiale dello sconto in Italia – e non sono stati pochi quelli che lo hanno criticato – e chi a tale provvedimento di necessità imperiosa non ha creduto di dare altro significato che quello di una improvvisa stretta alla politica deflazionista seguita, con somma prudenza e con accorta gradualità dal Governo Fascista, ha dimostrato di aver capito un bel nulla di quello che stava succedendo al di là dell'Atlantico, e degli inevitabili riflessi che la tensione monetaria internazionale aveva avuto e maggiormente poteva avere da noi, usciti da poco da un regime di circolazione monetaria avariata.

La bufera non è certo stata delle più lievi. Solo oggi possiamo valutarne la portata. Ma chi ha paventato della sorte della lira, ha dovuto ben tosto sconfessare, alla luce solare dei fatti, il suo timore.

Se in taluni la fede era caduta sotto il peso del pavido pessimismo, significa che il pessimismo gli agghiacciava la fede e gli mortificava lo spirito da un tempo assai remoto, e forse da quando la politica dell'inflazione cartacea costituiva lo specchietto elettorale dei governi social-democratici, più ligi agli interessi delle loro particolari clientele che a quelli della Patria.

Chi è andato mormorando all'orecchio del vicino essere impossibile – di fronte alle bufere esterne ed interne – mantenere la lira sulla quota 92, ha avuto la possibilità di modificare, dopo quest'ultima prova, le sue opinioni.

La lira, difesa dalla saggia ed oculata politica del Tesoro e presidiata da una solida finanza statale, è uscita dalla tempesta terribile, illesa ed intatta.

Il ferreo volere del Duce diventa, come per virtù di miracolo, una legge che non si viola e non si violenta.

Nei fenomeni monetari la psicologia assume tavolta un valore di molto conto.

Noi abbiamo creata una atmosfera di fiducia nella quale è più agevole vigilare e seguire l'andamento dell'economia generale al Paese, considerata sotto i suoi molteplici spetti. Grande letizia ci apporta il saperci usciti vittoriosi da un periodo critico ed il vederci oramai risolutamente avviati verso il risanamento completo e definitivo di tutto il nostro organismo economico.

Con questa formidabile prova del fuoco, i diffidenti, i sospettosi, gli scontenti per temperamento, gli allarmisti di mestiere, i mormoratori, i detrattori, i nostalgici dell'inflazione, hanno definitivamente esaurito il loro ruolo di neri profeti. La lira è intatta, rigida sulla sua quota, inflessibile nel suo valore stabilizzato.

Che cosa contano gli insignificanti e ristretti ondeggiamenti del corso del dollaro in Italia e della lira a New York in questi ultimi mesi, quando i fatti hanno chiaramente ed irrefragabilmente dimostrato che tanto le quotazioni dei nostri cambi quanto quelle dei nostri titoli durante la recente e non ancora del tutto sanata acuta crisi monetaria straniera, non hanno potuto esprimere un giudizio, ma hanno invece e soltanto espresso una momentanea ineluttabile necessità?

Prendano dunque atto di questa realtà, coloro che vedono, ad ogni tremar di foglia, aprirsi un baratro ai loro piedi.

La politica monetaria italiana non ha, non può avere, non avrà tentennamenti. La lira è un punto fermo nell'economia generale del Paese, sul quale vanno gradatamente accostando il loro centro di gravità tutti i suoi organismi.

La inequivocabile, decisa e solenne affermazione di intangibilità della lira, fatta a Pesaro dal Capo del Governo, or sono quasi tre anni, e più solennemente ribadita in quest'Aula dall'Augusto Nostro Sovrano nell'incisivo e lapidario suo discorso di inaugurazione di questa legislatura, costituisce un monito per quanti si ostinano a non vedere, a non capire, a non sentire la realtà unova che domina, predomina e sovrasta.

La lira è assisa, col suo stabilizzato valore rispetto all'oro, nell'arengo internazionale monetario, ed una politica finanziaria di raccoglimento e di consapevolezza ne garantisce la invulnerabilità.

Chi osa ancora pensare a possibili o probabili ritorni ai tempi che furono – di non fausta memoria – nei quali le fluttuazioni dei cambi e della lira gonfiavano di gioia i cuori di pochi e riempivano di amarissime lacrime gli occhi di molti, si indugia a coltivare una speranza vana?

La lira non si tocca, nè per offesa di 'uomini senza patria, nè per pressioni di eventi!

Questo è un comandamento sacro che quanti hanno responsabilità di comando e di azione sentono dominare imperioso nel loro spirito attento.

E quando, fra non molto, gli ultimi fumi della tempesta saranno scomparsi dall'orizzonte ed il cielo avrà riacquistata la sua chiarità, – come dopo un temporale d'aprile – saremo tutti pervasi da una grande letizia perchè vedremo rovesciati per sempre gli altari sui quali i superstiti pessimisti in malafede – così interni come esterni – sornionamente bruciavano i loro incensi velenosi.

Sarà quello il giorno in cui anche contro la salda ed equilibrata politica finanziaria del Fascismo, come contro quella sociale più nessuno oserà lasciare, neppure per cieca animosità, i suoi strali intossicati segnatamente se tutti, indistintamente tutti – come bene ha osservato l'onorevole relatore – spenderemo un po' meno.

Onorevoli camerati! Come sapemmo difendere i diritti della nostra vittoria, come sapemmo difendere con i denti i diritti della nostra rivoluzione nel torbido periodo quartarellista così, oggi, e domani difenderemo con tutta la nostra fede e passione, da qualsiasi manovra palese od occulta di nemici interni ed esterni l'integrità della nostra lira che rappresenta per noi la sicurezza e l'avvenire della Patria e del Regime (Applausi — Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cacciari, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno sottoscritto anche dagli onorevoli Marescalchi, Mariotti, Cartoni, Vassallo Ernesto, Capri-Cruciani, Pasti, Gorio, Tassinari, Foschini, Banelli, Borghese, Trapani-Lombardo- Vianino, Vezzani, Miori, Marelli, Natoli, Pottino:

« La Camera, convinta della necessità di venire in aiuto alla viticoltura nazionale ed al commercio vinicolo per valorizzare in qualche modo la grande massa di vini scadenti e difettosi che la cattiva annata produsse; vista la difficoltà di ottenere facilitazioni eccezionali per la distillazione, il dazio consumo e trasporti, pensa che almeno la utilizzazione sotto forma di conversione in aceto di vino sia indispensabile attuare, e perchè ciò sia reso possibile e sia garantito ai detentori un prezzo migliore, occorre sopprimere la concorrenza che l'aceto di alcool, favorito da anacronistiche facilitazioni fiscali, fa all'aceto di vino.

« A tal fine fa voti che il Governo voglia abrogare le facilitazioni alla produzione di

questo surrogato, inutile ai bisogni nazionali concesse in epoca in cui scarseggiava il vino, e oggi invece incomprensibili ed ingiustificate, e invoca anche provvedimenti che colpiscano quell'acido acetico sintetico o di altra origine quando non serva per industrie chimiche, ma a generare aceti artificiali che fanno cospicua concorrenza al vero aceto di vino ed hanno perniciosa azione igienica».

Onorevole Cacciari, mantiene il suo ordine del giorno?

CACCIARI. Rinuncio a svolgerlo, e lo converto in raccomandazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pirrone, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno, sottoscritto anche dai deputati Zingali, D'Angelo e Borgo:

« La Camera raccomanda a Sua Eccellenza il ministro delle finanze di dare sollecita e benevola applicazione all'articolo 2 del Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2497, col quale veniva autorizzato ad emanare le provvidenze strettamente necessarie per concorrere ad alleviare le conseguenze dei danni arrecati dall'eruzione dell'Etna alle proprietà private, urbane e rustiche ».

PIRRONE. Rinunzio allo svolgimento del mio ordine del giorno, ma lo mantengo.

PRESIDENTE. Sta bene. Non essendovi altri oratori inscritti, dichiaro chiusa la discussione generale e riservo la facoltà di parlare all'onorevole rappresentante del Governo e all'onorevole relatore.

#### Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Zingali a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

ZINGALI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto legge 15 novembre 1928, n- 2762 che provvede alla costituzione di fondi per l'istituzione e il funzionamento degli Uffici per il collocamento gratuito dei prestatori d'opera disoccupati. (Approvato dal Senato) (235)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata, e distribuita.

### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge testè approvati per alzata e seduta:

Modificazioni all'ordinamento del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza (*Approvato dal Senato*). (165)

Disposizioni per l'apertura di farmacie succursali nelle stazioni di cura (*Approvato dal Senato*). (194)

Trattamento tributario degli atti da prodursi agli uffici del pubblico registro automobilistico e delega al Governo del Re della facoltà di coordinare le disposizioni concernenti il pubblico registro automobilistico con quelle di altre leggi. (143)

Conversione in legge del Regio decretolegge 13 dicembre 1928, n. 3103, recante modificazioni alla tabella della spesa per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati. (26)

Conversione in legge del Regio decretolegge 18 marzo 1929, n. 412, autorizzante l'Istituto italiano di credito fondiario ad emettere cartelle fondiarie con vincolo di mutui stipulati a saggio di interesse diverso da quello delle cartelle. (129)

Conversione in legge del Regio decretolegge 9 maggio 1929, n. 820, concernente la ammissione di nuove merci al beneficio della temporanea importazione. (184)

Conversione in legge del Regio decretolegge 9 maggio 1929, n. 817, riguardante la cessione del diritto di proprietà a favore dell'Istituto Romano di San Michele, del fabbricato in Roma, Via XX Settembre, n. 89, denominato « Paolino ». (182)

Conversione in legge del Regio decretolegge 4 ottobre 1928, n. 2370, concernente l'aggregazione dei comuni di Castelnuovo d'Istria e Matteria alla provincia del Carnaro (Approvato dal) Senato). (184)

Conversione in legge del Regio decretolegge 18 marzo 1929, n. 500, portante norme per la rispedizione all'estero dei prodotti ortofrutticoli soggetti alle disposizioni sul marchio nazionale (Approvato dal Senato). (185)

Conversione in legge del Regio decretolegge 26 febbraio 1928, n. 562, concernente disposizioni per la sistemazione del Teatro della Scala in Milano (*Approvato dal Senato*). (186)

Conversione in legge del Regio decretolegge 6 dicembre 1928, n. 2701, contenente provvedimenti per accelerare la liquidazione dei danni di guerra ad enti pubblici locali nelle tre Venezie e soppressione del Commissariato dei danni di guerra. (188)

Conversione in legge del Regio decretolegge 2 dicembre 1928, n. 2644, concernente l'istituzione di un Ispettorato generale per gli Istituti di educazione e per gli Istituti pareggiati e privati di istruzione media classica, scientifica e magistrale (Approvato dal Senato). (189)

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione, ed invito gli onorevoli segretari a voler procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Modificazioni all'oratinamento del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza (Approvato dal Senato): (165)

(La Camera approva).

Disposizioni per l'apertura di farmacie succursali nelle stazioni di cura (*Approvato dal Senato*): (194)

(La Camera approva).

Trattamento tributario degli atti da prodursi agli uffici del pubblico registro automobilistico e delega al Governo del Re della facoltà di coordinare le disposizioni concernenti il pubblico registro automobilistico con quelle di altre leggi: (143)

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decretolegge 13 dicembre 1928, n. 3103, recante modificazioni alla tabella della spesa per

l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati: (26)

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decretolegge 18 marzo 1929, n. 412, autorizzante l'Istituto italiano di credito fondiario ad emettere cartelle fondiarie con vincolo di di mutui stipulati a saggio di interesse diverso da quello delle cartelle: (129)

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decretolegge 9 maggio 1929, n. 820, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della temporanea importazione. (181)

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decretolegge 9 maggio 1929, n. 817, riguardante la concessione del diritto di proprietà a favore dell'Istituto Romano di San Michele, del fabbricato in Roma, Via XX Settembre, n. 89, denominato « Paolino »: (182)

 $(La\ Camera\ approva).$ 

Conversione in legge del Regio decretolegge 4 ottobre 1928, n. 2370, concernente l'aggregazione dei comuni di Castelnuovo d'Istria e Matteria alla provincia del Carnaro (Approvato dal Senato): (184)

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decretolegge 18 marzo 1929, n. 500, portante norme per la rispedizione all'estero dei prodotti ortofrutticoli soggetti alle disposizioni sul marchio nazionale (*Approvato dal Senato*): (185)

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decretolegge 26 febbraio 1928, n. 562, concernente disposizioni per la sistemazione del Teatro della Scala in Milano (Approvato dal Senato): (186)

Conversione in legge del Regio decretolegge 6 dicembre 1928, n. 2701, contenente provvedimenti per accelerare la liquidazione dei danni di guerra ad enti pubblici locali nelle tre Venezie e soppressione del Commissariato dei danni di guerra (Approvato dal Senato): (188)

Conversione in legge del Regio decretolegge 2 dicembre 1928, n. 2644, concernente l'istituzione di un Ispettorato generale per gli Istituti di educazione e per gli Istituti pareggiati e privati di istruzione media classica, scientifica e magistrale (Approvato dal Senato): (189)

Hanno preso parte alla votazione:

Adinolfi — Albertini — Alezzini — Amicucci — Angelini — Antonelli — Arcangeli — Ardissone — Ascione — Asquini.

Baccarini — Baccich — Bagnasco — Baistrocchi — Banelli — Baragiola — Barattolo — Barbaro — Barbiellini-Amidei — Barbieri — Barenghi — Barisonzo — Bartolini — Bartolomei — Bascone — Basile — Belluzzo — Bennati — Berta — Bertacchi — Biagi — Biancardi — Bianchi Fausto — Bianchini — Bibo-

lini — Bifani — Bigliardi — Bisi — Blanc — Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Bono — Borghese — Borgo — Borrelli Fransesco — Bruchi — Brunelli — Buttafochi.

Cacciari — Caldieri — Calvetti — Calza Bini — Cao — Capialbi — Capoferri — Capri-Cruciani — Caprino — Cardella — Casalini — Cascella — Catalani — Ceci — Ceserani — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Chiurco — Ciano — Cingolani — Colbertaldo — Colucci — Coselschi — Crò — Cucini.

D'Addabbo — Dalla Bona — D'Angelo — D'Annunzio — De Cinque — De Francisci — Del Bufalo — De La Penne — De Martino — De Nobili — Dentice di Frasso — Diaz — Di Belsito — Di Marzo Vito — Di Mirafiori-Guerrieri — Donegani — Ducrot — Dudan.

Elefante — Ercole.

Fani — Fantucci — Felicella — Fera — Ferracini — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Fier Giulio — Fioretti Ermanno — Forti — Franco — Fregonara.

Gaddi-Pepoli — Gangitano — Gargiolli — Garibaldi — Genovesi — Geremicca — Gianturco — Giarratana — Giordani — Giunti Pietro — Giuriati Domenico — Gorini — Guglielmotti — Guidi Dario.

Igliori — Imberti — Irianni.

Lanfranconi — Leale — Limoncelli — Locurcio — Lojacono — Lucchini — Lunelli — Lusignoli.

Macarini Carmignani — Maggio Giuseppe — Magrini — Maltini — Manaresi — Maracchi — Marcucci — Marelli — Maresca di Serracapriola — Marinelli — Marini — Mariotti — Marquet — Martelli — Mazza de' Piccioli — Mazzini — Mazzucotelli — Medici del Vascello — Melchiori — Mezzi — Milani — Misciattelli — Molinari — Morelli Giuseppe — Mottola Raffaele — Muzzarini.

Natoli.

Olivetti — Olmo — Oppo — Orsolini Cencelli.

Pala — Panunzio — Paoloni — Parea — Parisio — Parolari — Pavoncelli — Peglion — Peretti — Pesenti Antonio — Pezzoli — Pierantoni — Pirrone — Pottino — Preti — Protti.

Raffaeli — Ranieri — Raschi — Redaelli — Re David — Restivo — Ricchioni — Ricci — Ricciardi Roberto — Ridolfi — Romano Michele — Roncoroni — Rosboch — Rossi — Rotigliano

Sacconi — Savini — Scarfiotti — Schiavi — Scotti — Serena Adelchi — Serono Cesare — Severini — Sirca — Solmi — Sorgenti — Stame — Starace Achille — Steiner — Suvich. Tanzini — Tassinari — Tecchio — Tosi — Trapani-Lombardo — Tredici — Trigona — Tròilo.

Ungaro.

Varzi — Vascellari — Vassallo Ernesto — Vassallo Severino — Verga — Vergani — Viale — Vianino — Vinci.

Zingali.

Sono in congedo:

Ascenzi.

Barni — Bruni — Buronzo.

De Carli.

Fossa.

Guidi-Buffarini.

Leoni.

Marescalchi — Mendini.

Oggianu.

Pasti.

Salvo Pietro — Serpieri — Sertoli.

Sono ammalati:

Cristini.

Donzelli.

Garelli.

Lantini.

Madia.

Radio de Radiis.

Vaselli.

Assenti per ufficio pubblico:

Bodrero — Borriello Biagio.

Calore — Cariolato — Ciarlantini — Clavenzani — Costamagna.

De Marsanich.

Ferri Francesco — Fioretti Arnaldo — Fornaciari.

Giardina.

Lessona — Lualdi.

Messina — Michelini.

Palermo — Polverelli — Porro — Puppini.

Storace Cinzio.

Vacchelli — Vezzani.

La seduta termina alle 22.55.

# Ordine del giorno per la seduta del 18 alle ore 21.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

- 1 Provvedimenti per favorire l'utilizzazione della roccia asfaltifera (Approvato dal Senato). (175)
- 2 Concessione di alloggio gratuito od indennità ai maestri elementari delle zone di confine. (207)

- 3 Disposizioni in ordine all'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani. (229)
- 4 Liquidazione e sistemazione dei rapporti del Demanio dello Stato col Fondo per il culto e cogli Enti ecclesiatici conservati. (230)
- 5 Approvazione dei seguenti Atti internazionali stipulati in Ginevra fra l'Italia ed altri Stati; 1°) Convenzione internazionale per l'abolizione dei divieti e delle restrizioni all'importazione ed all'esportazione, Protocollo relativo e Dichiarazione annessa, stipulati l'8 novembre 1927; 2°) Accordo complementare alla Convenzione di cui sopra e Protocollo relativo con dichiarazione annessa, stipulati l'11 luglio 1928; 3°) Accordo internazionale concernente l'esportazione delle pelli e Protocollo relativo, stipulati l'11 luglio 1928; 4°) Accordo internazionale concernente l'esportazione delle ossa e Protocollo relativo, stipulati l'11 luglio 1928. (121)
- 6 Anticipazione di lire 15 milioni all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese. (233)
- 7 Trasformazione ed elettrificazione delle ferrovie Modenesi. (195)
  - 8 Disciplina dei depositi franchi. (220)
- 9 Conversione in legge del Regio decretolegge 23 novembre 1928, n. 2695, riguardante la strada da Gargnano a Riva di Trento (*Appro*vato dal Senato). (187)
- 10 Conversione in legge del Regio decretolegge 15 novembre 1928, n. 3442, che dà esecuzione all'Accordo provvisorio fra l'Italia e la Persia, concluso in Teheran mediante scambi di note del 25 giugno 1928 e dell'11 e 24 luglio 1928 per regolare i rapporti fra i due paesi fino al 10 maggio 1929, con allegata dichiarazione in materia giudiziaria del gerente il Ministero persiano degli affari esteri in data 25 giugno 1928. (61)
- 11 Conversione in legge del Regio decretolegge 24 dicembre 1928, n. 3505, che approva il Trattato d'amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario, firmato in Roma, il 23 settembre 1928, fra l'Italia e la Grecia. (99)
- 12 Conversione in legge del Regio decretolegge 4 febbraio 1929, n. 456, concernente l'istituzione in Brescia del «Consorzio dell'Oglio» per la regolazione del lago d'Iseo (Approvato dal Senato). (191)

- 13 Conversione in legge del Regio decretolegge 21 marzo 1929, n. 619, che apporta modifiche all'articolo 14 dell'ordinamento del Corpo Reale Equipaggi marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina approvato con Regio decreto 21 agosto 1924, n. 1525 (Approvato dal Senato). (192)
- 14 Conversione in legge del Regio decretolegge 8 aprile 1929, n. 620, che porta un'aggiunta all'articolo 82 della legge 8 luglio 1926, n. 1179, sull'avanzamento dei Corpi militari della Regia marina (Approvato dal Senato). (193)
- 15 Conversione in legge del Regio decretolegge 8 aprile 1929, n. 627, concernente la rigatura del contorno (godronatura) delle monete di nichelio da centesimi cinquanta (Approvato dal Senato). (197)
- 16 Conversione in legge del Regio decreto 27 maggio 1929, n. 878, riguardante prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dall'Amministrazione dal Fondo per il culto per l'esercizio 1928-29. (202)
- 17 Conversione in legge del Regio decretolegge 15 novembre 1928, n. 2762, che provvede alla costituzione di fondi per la istituzione e il funzionamento degli Uffici per il collocamento gratuito dei prestatori d'opera disoccupati (Approvato dal Senato). (235)
- 18 Conversione in legge del Regio decretolegge 25 aprile 1929, n. 674, concernente modifiche ad alcune disposizioni sul reclutamento dei militari del Regio esercito (Approvato dal Senato). (203)
- 19 Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1929 al 30 giugno 1930. (10 e 10-bis)

20 — Discussione del seguente disegno di legge:

Provvedimenti a favore del personale. (106)

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI Avv. Carlo Finzi

Tipografia della Camera dei Deputati